



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione sottoscritto in data 17 settembre 2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che sia accertato il suo diritto alla restituzione di € 2.324,35, per oneri (spese di istruttoria, commissioni di attivazione, commissioni di gestione pratica, oneri relativi al costo di intermediazione del prestito, spese, ecc.) non maturati, e quindi non goduti al momento dell'estinzione anticipata, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*; di tali oneri denuncia l'assoluta opacità. Chiede inoltre la restituzione di ulteriori € 110,00 versati al momento dell'estinzione anticipata a titolo di rata di rimborso asseritamente rimasta insoluta ma in realtà non dovuta e, quindi, complessivamente di € 2.434,35, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione e alle spese di difesa da liquidare direttamente al difensore che si dichiara antistatario.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha eccepito innanzi tutto di non dover rimborsare alcunché a titolo di commissioni di gestione tenuto conto di quanto già rimborsato (€ 122,83), a titolo di commissioni di attivazione, spese di istruttoria, spese postali e oneri erariali, attesa la loro natura *up front*, e a titolo di commissioni di intermediazione, in quanto al cliente sarebbe stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito conterrebbe una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di



pagamento; ad ogni modo rileva la natura *up front* anche di tale ultima voce ed eccepisce che qualsiasi richiesta restitutoria dovrebbe comunque essere indirizzata alla società di intermediazione. Si oppone infine al riconoscimento di alcunché a titolo di spese legali in quanto la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato il carattere seriale delle controversie sul tema.

In via subordinata, chiede che l'obbligo restitutorio della resistente sia circoscritto alla somma offerta in sede di reclamo (e rifiutata dal ricorrente), pari a € 477,12.

In via ulteriormente subordinata, chiede che si tenga conto di quanto già rimborsato, pari a € 122,83.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle quote trattenute in eccedenza, l'intermediario fa presente che al cliente è stata proposta una compensazione tra il credito vantato, pari ad € 240,00 e una somma dovuta dallo stesso con riferimento ad altro finanziamento, per € 269,00. In relazione a tale proposta di compensazione il cliente non ha fornito alcun riscontro.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.

In base a orientamento ormai pacifico e condiviso da tutti i Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente ha diritto alla restituzione di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario che hanno natura c.d. *recurring*, che sono, cioè, soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Tale diritto trova la sua evidente base normativa nella previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

Quindi, proprio in ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano in particolare le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), è stato nel senso di circoscrivere i costi da restituire a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*) ed il criterio di restituzione è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Su tale consolidato orientamento è recentemente intervenuta la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18 in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino, che ha chiesto di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La sopra menzionata decisione della Corte Europea ha concluso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".



Alla luce di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza e, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Anche in questo nuovo contesto va ribadito come la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 sexies del D. Lgs. 385/1993, cfr. l’Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l’art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Quanto al criterio da applicare per quantificare la somma che deve essere restituita in relazione alle componenti *up front*, come si è visto il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento, in quanto la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.).

In applicazione dei principi sopra enunciati e in relazione alle specifiche domande formulate dal ricorrente, deve concludersi che:

- le spese di istruttoria hanno, per la descrizione che se ne dà contrattualmente e per consolidato orientamento di questo Arbitro, natura *up front*: ne consegue che, in applicazione della sopra menzionata decisione del Collegio di Coordinamento e in base all’autonoma determinazione di questo Collegio, tale voce va retrocessa in base al criterio di proporzionalità agli interessi, nella misura di € 134,96;
- le commissioni di attivazione hanno, sempre in relazione alla descrizione che se ne dà nel contratto e che le pone a copertura di attività o oneri destinatari a protrarsi per tutta la durata del rapporto, chiara natura *recurring* spettandone pertanto al ricorrente la retrocessione, in base al criterio del *pro rata temporis*, nella misura di € 596,40;
- la commissione di gestione pratica ha anch’essa natura *recurring* ma risulta già



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

retrocessa in sede di conteggio estintivo;

- gli oneri erariali risultano accomunati alle spese di notifica, registrazione e postali e la voce è pertanto, in quanto opaca, da considerarsi *recurring*: ne spetta dunque al ricorrente la retrocessione, in base al criterio del *pro rata temporis*, nella misura di € 34,84;
- gli oneri di intermediazione sono infine, per consolidato orientamento dell'Arbitro, di natura *up front*, sicché in applicazione della sopra menzionata decisione del Collegio di Coordinamento e in base all'autonoma determinazione di questo Collegio, tale voce va retrocessa in base al criterio di proporzionalità agli interessi, nella misura di € 888,39.

Non può infine trovare accoglimento la richiesta di restituzione di una rata di rimborso asseritamente rimasta insoluta ma in realtà non dovuta, in relazione alla quale il ricorrente non offre alcuna allegazione o prova idonea a fondare la domanda.

Spetta in conclusione e complessivamente al ricorrente la somma di € 1.654,59, oltre interessi dal giorno del reclamo.

Nulla può essere invece riconosciuto né a titolo di spese di assistenza legale in considerazione della natura seriale del ricorso e per consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, né a titolo di rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.654,59, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO